



# Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

## *Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS*

\* \* \*

### *Sottocommissione VIA*

**Parere n. 641 del 20 dicembre 2022**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><b><i>Verifica di ottemperanza</i></b></p> <p>Permesso di ricerca in concessione "Cime" per zinco, piombo e associati nel comune di Oltre il Colle (Bg) - Decreto di esclusione dalla VIA n. 91 del 12/05/2020.</p> <p>Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 2 e 3</p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP_8537</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p style="text-align: center;"><b>ENERGY MINERALS (ITALIA) S.r.l.</b></p>

## **La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**RICORDATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D.Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” (da ora in poi D.Lgs n. 152/2006) ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

**RICHIAMATA** la disciplina dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare:

- La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- Il Decreto Legislativo n.152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare gli artt. 23 - 25, Titolo III, Parte seconda che regolano la procedura di valutazione ambientale intesa ai sensi dell’art. 5, recante ‘definizioni’, comma 1, lettera b come “*il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto*”; la procedura si conclude ai sensi dell’art. 5, recante ‘definizioni’, comma 1, lettera o come “*il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere*”.
- Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”.
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”.
- Le Linee Guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)*”.
- Le Linee Guida Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”.
- Le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019 e la nota prot. N. 82322/MATTM de 27 luglio 2021 con relativi allegati con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea con la nota Ares

(2020)2534146 del 13/05/2020 anche in relazione alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza.

- Le Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D. Lgs.152/2006 e s.m.i., D. Lgs.163/2006 e s.m.i.), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le Valutazioni Ambientali 2014.
- La Delibera n. 54/2019 del 09/05/2019 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente concernente "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo".
- Le Linee Guida del SNPA approvate dal Consiglio SNPA in data 09.07.2019 per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, utili per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs. n.152/06 s.m.i., integrative dei contenuti minimi previsti dall'art. 22 e delle indicazioni dell'Allegato VII del D.Lgs. n.152/06 s.m.i.

**CONSIDERATO** che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

**PREMESSO** che:

Con Provvedimento Direttoriale n. 91 del 12/05/2020, è stato escluso da procedura di VIA il progetto "Permesso di Ricerca in concessione "Cime" per zinco e piombo e associati", a condizione che fossero ottemperate specifiche prescrizioni.

Successivamente, con prot. 24462/MATTM del 9/03/2021, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS (da ora in poi Direzione), a seguito dell'espressione positiva dell'Ente Gestore del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, in qualità di Ente Vigilante della Condizione Ambientale n. 1, ha comunicato l'ottemperanza della stessa.

Con pec del 15/06/2022, acquisita al prot. 75135/MATTM del 15/06/2022, la società Energia Minerals (Italia) S.r.l. (da ora in poi Proponente) ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 2 e n. 3 del suddetto provvedimento, trasmettendo apposita documentazione.

Con pec del 24/05/2022, acquisita al prot. 67745/MiTE del 30/05/2022, il Proponente ha inoltre presentato richiesta di Valutazione Preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente ad alcune modifiche da apportare all'approvato Programma lavori anno 2022 (ID VIP 8488).

**RILEVATO** che:

Il Proponente per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali 2 e 3 ha depositato la seguente documentazione reperibile all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7253/12914>

<b>Titolo</b>	<b>Sezione</b>	<b>Codice elaborato</b>	<b>data</b>
Relazione Tecnica Verifica di Ottemperanza	Documentazione di ottemperanza	OLTRE IL COLLE-- Hat-Emi-Verifica di	17/07/2022

		Ottemperanza 2-Permesso-Cime-150622.pdf	
--	--	---	--

A tal proposito, si richiamano le suddette condizioni ambientali oggetto di verifica di ottemperanza:

- condizione ambientale n. 2 “durante l’effettuazione dei lavori di approntamento dei cantieri, di messa in sicurezza dei rami di galleria e di esecuzione dei carotaggi, dovrà sempre essere verificata l’efficienza dei mezzi meccanici tale da evitare perdite di fluidi potenzialmente inquinanti, nonché la produzione di rumori molesti. I lavori vengano eseguiti in accordo con l’ente gestore del Parco regionale delle Orobie bergamasche ed anche dei siti di Rete Natura 2000 coinvolti, informando anche nel contempo la Giunta della Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima” Ente vigilante: MiTE; Ente coinvolto: Ente gestore del Parco Delle Orobie Bergamasche;
- condizione ambientale n. 3 “Vengano applicate tutte le misure di mitigazione e le precauzioni in fase di esercizio proposte nella documentazione fornita.” Ente vigilante: Regione Lombardia -Direzione Generale Ambiente e clima.

#### **RILEVATO che:**

- il Proponente tende a mescolare nella documentazione presentata considerazioni relative alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 2 e n. 3 del decreto di esclusione dalla VIA n. 91 del 12/05/2020 (ID VIP 8537) con quelle relative alla procedura di Valutazione Preliminare (ID VIP 8488) ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs n. 152/2006, procedure caratterizzate da ID\_VIP differente; in alcuni casi si fa anche riferimento ad altre procedure quali quella di valutazione ambientale del rinnovo della concessione mineraria di Monica, ID\_VIP 5081, il cui parere si è concluso negativamente;
- che quanto sopra riportato ha reso necessario, per la verifica dell’ottemperanza, fare riferimento ad elementi relativi a diverse procedure, poiché il vizio originario di frammentazione delle procedure è stato successivamente ereditato anche dagli Enti chiamati ad esprimersi in particolare nel merito di due procedure, l’ottemperanza ID\_VIP 8537 oggetto del presente parere e la valutazione preliminare ID\_VIP 8488. In particolare, per quanto riguarda la relazione di ottemperanza con nome del file OLTRE IL COLLE--Hat-Emi-Verifica di Ottemperanza 2-Permesso-Cime-150622.pdf a tal proposito si rileva quanto segue:
  - o pag. 12 - misure di mitigazione per la fauna, relative al monitoraggio effettuato per la concessione Monica nel novembre 2021 da parte del Dr. Crotti;
  - o pag. 15 – misure di mitigazione sugli ecosistemi acquatici, relative al monitoraggio della fauna vertebrata nell’area della concessione Monica del novembre 2021, a cura del Dr. Crotti – Risultati per anfibi e rettili;
  - o pag. 19 – riferimento ad un elaborato non incluso nella documentazione di ottemperanza relativo ad un progetto preliminare per interventi mirati alla eradicazione di *Buddleja Davidii Franch*, diffusa nell’ambito del portale Cà Pasi; il Proponente riporta che il progetto non è stato ancora trasmesso all’Ente gestore Parco delle Orobie e si rileva che ad oggi niente è stato fatto per evitare la diffusione della specie invasiva.
- Nella nota alla CTVA 0007162 del 28/09/2022 per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 2 e 3 del decreto di esclusione dalla VIA n. 91 del 12/05/2020 è allegato il progetto preliminare di contenimento-eradicazione della specie esotica invasiva *Buddleja Davidii Franch* in località Cà Pasi del 29 giugno 2022 a cura di Hattusas, non condiviso con l’Ente Parco gestore delle

Orobie come indicato dal Proponente a pag. 19 della relazione di ottemperanza e non presente sul portale pubblico della valutazione preliminare all'ID associato alla procedura;

- Alla nota indirizzata alla CTVA 0007162 del 28/09/2022 per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 2 e 3 del decreto di esclusione dalla VIA n. 91 del 12/05/2020 sono allegate due relazioni relative al monitoraggio dei chiroterteri nei comuni di Oltre il Colle, Oneta e Gorno, per il permesso di ricerca "Cime" (file All\_2\_a\_chiroterteri-2-SAL-CIME.pdf e file All\_2\_b\_chiroterteri-3-SAL.pdf) a cura dell'istituto Oikos, materiale tuttavia relativo alla condizione ambientale n. 1 del parere CTVA n. 3033/2020. In tale relazione il portale Cascine (oggetto della VP ID 8488) non viene mai nominato e se ne deduce che nulla sia noto riguardo alla possibilità che sia abitato/abitabile da chiroterteri; inoltre, questi documenti sono stati re-inviati alla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota prot. MiTE 0137635 del 4/11/2022 in quanto le versioni precedenti erano parzialmente o del tutto illeggibili.

### **CONSIDERATO** che:

Con riferimento alle due richieste di istanza di cui sopra (VO e Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, circa la modifica del "Programma lavori anno 2022"), il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, gestore della Rete Natura 2000 interessata, ha trasmesso due note:

- la nota prot. 1363 del 28/06/2022, acquisita con prot. 81299/MiTE del 30/06/2022, con la quale richiede chiarimenti alla Regione Lombardia, al MiTE e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia ed al comune di Oltre il Colle, circa i lavori realizzati dal Proponente senza Autorizzazione Paesaggistica (Interventi di miglioramento del fondo stradale VASP S016146\_00008 "Cà Colombi-Pian Bracca" e consolidamento guado esistente);
- la nota prot. 1365 del 28/06/2022, acquisita con prot. 81326/MiTE del 30/06/2022, con la quale il Parco ha trasmesso agli stessi enti di cui sopra una serie di puntuali osservazioni, con specifico riferimento alle istanze presentate dal Proponente in merito alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 2 e n. 3 ed alla valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, circa la modifica del "Programma lavori anno 2022". Con tali osservazioni, il Parco esprime di fatto un parere negativo sia quanto all'ottemperanza delle citate condizioni ambientali n. 2 e n. 3, che rispetto alla modifica di Programma Lavori anno 2022;
- a seguito della ricezione delle suddette note, la Direzione, con nota 84371/MiTE del 6/07/2022, ha chiesto ai soggetti coinvolti, ognuno per le parti di propria competenza, di voler fornire ogni ulteriore informazione circa quanto dichiarato dal Parco in merito ai lavori realizzati senza le necessarie autorizzazioni. Ad esito della succitata richiesta di chiarimenti sono pervenute le seguenti note:
  - nota prot. 55900 del 28/07/2022, acquisita agli atti dalla Direzione con prot. 94695/MiTE del 29/07/2022, da parte della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia;
  - nota prot. 40183 del 5/08/2022, acquisita agli atti dalla Direzione con prot. 98451/MiTE del 5/08/2022, da parte della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia;
  - atto di partecipazione al procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.7 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con cui il Proponente trasmette le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute dal Parco Regionale delle Orobie Bergamasche del 8/09/2022, acquisito con prot. 1095345 del 09/09/2022.
  - secondo atto di addendo all'atto di partecipazione al procedimento elencato in precedenza, acquisto al prot. CTVA 0008774 del 14/11/2022.

- Atteso quanto sopra esposto, la Direzione, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS per le condizioni ambientali n.2 e n. 3 con assegnazione della pratica al gruppo istruttore e relativo Referente istruttore individuato per la tipologia di opera: "miniere" di cui al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II D. Lgs n. 152/2006 e comunicato da ultimo con nota prot. 774/CTVA del 14/02/2022.
- Alla luce della nota di risposta del Proponente (cfr. nota prot. 109534/MiTE del 9/09/2022) ed al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, la Direzione ha richiesto:
  - o un parere aggiornato da parte dell'Ente gestore del Parco Delle Orobie Bergamasche, quale soggetto coinvolto per la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n.2;
  - o un parere aggiornato da parte della Direzione Generale Ambiente e clima della Regione Lombardia, quale soggetto individuato per la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n.3.

#### **CONSIDERATA e VALUTATO che:**

- La documentazione di ottemperanza del Proponente consta di un singolo documento di 85 pagine con codice elaborato "OLTRE IL COLLE--Hat-Emi-Verifica di Ottemperanza 2-Permesso-Cime-150622.pdf" ed è stato redatto dalla società Hattusas S.r.l. (BG).
- Il documento contiene i seguenti allegati:
  - o schede tecniche mezzi d'opera e libretti di manutenzione;
  - o manutenzione attrezzi;
  - o report rilevazioni acustiche.
- In relazione all'efficienza dei mezzi meccanici impiegati, il Proponente dichiara che l'azienda appaltatrice impiega macchine operatrici idonee agli standard specifici dell'ambiente di lavoro e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza. Le relative caratteristiche tecniche per ogni singola macchina impiegata nei lavori sono riportate nel relativo allegato.
- A livello di cantiere le attività della ditta appaltatrice Edilmac sono rimaste sospese da ottobre 2021 ad aprile 2022, lasciando sostanzialmente spazio alle attività di rilievo geologico da parte dei tecnici incaricati che, nello specifico, si sono occupati di mappatura e rilievi *laser-scanner*, quindi senza l'utilizzo di mezzi d'opera o attrezzature.
- In cantiere il *bobcat* staziona sempre nel contesto delle gallerie interessate dai lavori per essere impiegato come macchina di servizio e mezzo d'opera per lo spostamento all'interno del medesimo contesto.
- La Pala GHH (OPEPAL2213 PALA GOMMATA GHH 4) e il *Minidumper* (MINIDUMPER HINOWA HS701E LITHIUM ION) sono stati utilizzati tra fine 2020 e inizio 2021 per operazioni di smarino, mentre la perforatrice Diamec 250 viene attivamente impiegata per le perforazioni.
- In relazione alla generazione di rumori molesti, il Proponente conferma come la quasi totalità delle attività lavorative si svolge in sotterraneo. Gli elementi di progetto potenzialmente in grado di alterare il clima acustico esterno sono individuabili nel ventilatore di servizio, posto a Livello Forcella e al relativo generatore (gruppo elettrogeno); il primo è collocato in sotterraneo, all'imbocco del tunnel, il secondo in esterna, ma all'interno di strutture murarie esistenti (cabina

gruppo elettrogeno, di pertinenza), per cui è previsto il pressoché totale abbattimento del rumore indotto.

- Al fine di considerare il rispetto delle condizioni e il livello di pressione sonora, analizzando le specifiche tecniche dei macchinari, sono state attivate verifiche dirette dei livelli di rumorosità mediante rilievi fonometrici specifici, sia in condizioni di esercizio che con la strumentazione (ventilatore e generatore) spenta. In relazione ai punti di misura considerati e tenendo conto dei risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate in prossimità dei recettori più prossimi, il contributo delle sorgenti risulta non significativo e rispettoso dei limiti acustici di normativa. Il Proponente dichiara, di conseguenza, il rispetto del limite differenziale di immissione diurno all'interno di tutti i recettori sensibili ubicati in prossimità delle aree di progetto (Tabella 1).

Numero Misura	Descrizione	Classificazione Acustica	Rumore ambientale LAeq (L90)	Rumore residuo LAeq (L90)
1	Casa sparsa a sud delle sorgenti	I <sup>a</sup>	48,9 (44,8) Report 5	46,6 (41,4) Report 6
2	Abitato di Zorzone	I <sup>a</sup>	41,0 (38,1) Report 7	41,5 (37,4) Report 11
3	Casa sparsa a nord delle sorgenti	I <sup>a</sup>	38,1 (36,2) Report 8 37,8 (33,0) Report 9	37,6 (33,0) Report 10

Tabella 1. Punti di misura, classificazione acustica e dati di rumore ambientale

- Il Proponente infine dichiara di aver coinvolto nella verifica delle ottemperanze sia l'ente Parco delle Orobie Bergamasche che la Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima, riportando la cronistoria dei contatti intercorsi per il 2021 e il 2022.
- Nel corso del 2021, il Proponente dichiara di aver provveduto alla rimozione di rifiuti prevalentemente ferrosi (vecchi cancelli d'ingresso divelti, spezzoni di cavi elettrici industriali, che costituivano la vecchia rete di alimentazione della precedente attività mineraria) presenti perlopiù in prossimità della strada di collegamento tra il piazzale di Cà Pasì e il Portale Forcella. È stata inoltre invitata la ditta appaltatrice a provvedere alla corretta pulizia periodica dei siti.
- Lungo il bordo superiore della strada di collegamento tra Cà Pasì e Forcella è stata segnalata anche la presenza di cavi in ferro, messi in opera in passato probabilmente a delimitazione della scarpata con funzione protettiva per il tracciato del sentiero esistente, cavi che ad oggi possono rappresentare pericolo di collisione durante gli spostamenti in attraversamento da parte della fauna vertebrata. È stata effettuata la rimozione integrale delle vecchie situazioni di degrado segnalate ed è stata predisposta la segnalazione dei cavi in ferro mediante sistema *Fladry* con bandelle color rosso, distanziate 0.50 m<sup>2</sup>.
- In relazione alle possibili interferenze delle attività lavorative, con specifico riferimento agli impatti sugli ecosistemi acquatici, è stata segnalata la situazione sul sito N° 26 in cui è presente a margine della strada di collegamento in prossimità del Portale Forcella, una sorgiva a carattere intermittente con relativo ristagno d'acqua a bordo strada. Questo sito risulta frequentato da Rana montana temporaria (*Rana temporaria*) e Salamandra Pezzata (*Salamandra salamandra*) come sito riproduttivo segnalato nel 2021 e nel corso anche di precedenti rilievi specifici. Il Proponente riporta che la qualità della raccolta d'acqua naturale in oggetto è bassa per problemi legati alle possibili interferenze dei macchinari di cantiere in assenza di protezioni adeguate, nonché per la presenza di oggetti di cantiere in acqua (già presenti e non rimossi per non compromettere la qualità di raccolta).

- Per la salvaguardia del sito N° 26 il Proponente riporta che sono stati realizzati interventi di protezione della raccolta d'acqua, che hanno previsto la predisposizione di un cordolo in pietrame locale intasato con materiale fine, che impedisce ai mezzi di cantiere di invadere la zona della raccolta d'acqua. Il cordolo è stato ulteriormente rinforzato con la predisposizione di paleria da cantiere collegata con canapo di delimitazione (Figura 1).



- *Figura 1. Interventi di protezione del sito n. 26 (raccolta acqua a bordo strada)*
- Il Proponente infine riporta che è stato predisposto un progetto preliminare per interventi mirati di eradicazione della specie aliena *Buddleja Davidii Franch* diffusa in alcuni settori rientranti nel perimetro del permesso di ricerca, con particolare riferimento all'ambito del Portale di Cà Pasi. Il progetto verrà trasmesso quanto prima all'Ente gestore Parco delle Orobie per l'approvazione dei contenuti, l'individuazione delle modalità tecniche ed il coordinamento degli interventi.
- Con nota prot. MiTE n. 0081326 del 30/06/2022 l'Ente Parco delle Orobie Bergamasche rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal Proponente nella relazione presentata a corredo della verifica di ottemperanza ai fini del rispetto della condizione ambientale n. 2, manca uno specifico progetto esecutivo relativo a qualsiasi lavoro in superficie nel quale fosse puntualmente dettagliata e localizzata ogni lavorazione prevista, nonché indicazioni per dare attuazione alle misure di mitigazione contenute nello Studio di Incidenza presentato a corredo dell'istanza "Cime" oltre ad una specifica relazione inerente i risultati delle attività condotte dal Gruppo Speleologico Lombardo. Tali prescrizioni sono definite nel parere del Parco prot. n. 983 del 05/06/2020 e recepite integralmente nel Permesso di Ricerca Regionale (decreto 8073 del 07/07/2020).
- L'Ente Parco con nota prot. 1.363 del 28/06/2022 e prot. 1.365 del 28/06/2022 rileva il mancato rispetto non solo delle circostanziate indicazioni prescritte, ma anche della normativa vigente (realizzazione lavori in superficie non sottoposti in via preventiva alla valutazione del Parco, lavori difformi rispetto a quanto autorizzato e prescritto).
- In riferimento alla condizione ambientale n. 3 l'Ente Parco rileva che il Proponente fa riferimento all'attuazione di misure di mitigazione proposte nella documentazione integrativa dell'istanza di VIA della concessione mineraria Monica non condivise ed autorizzate dagli enti (es. posizionamento di bandelle tipo *Fladry*). Invece non risultano ancora azioni attive rispetto alla vasta presenza di *Buddleja davidii*, aggravata dalle lavorazioni in corso (sopralluogo in data 17/03/2022).

- La Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile – Programmazione Territoriale e Paesistica – Paesaggio con nota prot. MiTE 0098451 del 05/08/2022 riporta che in merito agli “Interventi di miglioramento del fondo stradale VASP S016146\_00008 “Cà Colombi-Pian Bracca” e consolidamento guado esistente” la Struttura Paesaggio non ha ricevuto alcuna richiesta di Autorizzazione paesaggistica.
- La Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima in merito all’ottemperanza delle condizioni ambientali n. 1 e n. 2 rimanda alle valutazioni e agli eventuali provvedimenti da parte del MiTE. In merito all’ottemperanza della condizione ambientale n. 3, la relazione prodotta dal Proponente, come sostenuto dallo stesso Ente Parco fa riferimento all’attuazione di misure di mitigazione proposte nell’ultima documentazione integrativa riferita all’istanza di VIA per la concessione mineraria “Monica” e pertanto non attinenti al procedimento relativo al permesso di ricerca “CIME”; la procedura di VIA inerente alla concessione “Monica” si è chiusa tra l’altro con esito negativo.
- Il Proponente con nota prot. MiTE n. 010954 del 09/09/2022 e CTVA 0008774 del 14/11/2022 controdeduce alle osservazioni dell’Ente Parco relative al protocollo 1363 del 28/06/2022 relativo agli interventi di miglioramento del fondo stradale VASP S016146 00008 “Cà Colombi – Pian Bracca” e consolidamento del guado esistente. Secondo il Proponente sul punto l’Ente Parco assume una posizione contraddittoria poiché da un lato afferma *“che l’intervento non possa considerarsi conforme alle tipologie escluse dall’autorizzazione paesaggistica”*; tuttavia, consapevole del proprio difetto di competenza circa siffatta valutazione provvedimento, concluderebbe richiedendo ai competenti Uffici Regionali e alla Soprintendenza conferma della correttezza della posizione ostativa del Parco in materia di Autorizzazione paesaggistica. A tale proposito il Proponente richiama il prot. N. 1058 del 23 maggio 2022 dell’Ente Parco, in ordine alla superfluità dell’Autorizzazione paesaggistica, così come stabilita dalla legge ai sensi del DPR 31/2017, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, il cui art. 2 stabilisce inequivocabilmente che *“1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A» nonché quelli di cui all’articolo 4”*. La fattispecie ricade, secondo il Proponente, nell’esclusione di cui all’Allegato A, n. 20, relativa all’ipotesi di *“pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale”*.
- Il Proponente ritiene l’intervento realizzato modesto, da non considerarsi un adeguamento della viabilità non avendo introdotto nessuna modifica rilevante della stessa, intervenendo solo su una porzione limitata del tratto stradale, priva altresì di natura definitiva, in quanto dichiaratamente funzionale alla garanzia della sicurezza degli addetti (valutazione di “tutti i rischi” prescritta dall’art. 15 del D.Lgs. 12 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii., la cui omissione sarebbe astrattamente sanzionabile). La conclusione secondo il Proponente sarebbe confermata ai sensi dell’Allegato A, n. 25, il quale espressamente esonera da ogni obbligo autorizzativo di che trattasi interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi *“gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo”*, attribuendo rilevanza, come si è detto, all’assenza di alterazioni permanenti della visione di insieme della morfologia del corso d’acqua, circostanza da escludersi in ragione dell’infino apporto dell’opera di guado rispetto alla morfologia complessiva del corso d’acqua. Il Proponente riporta, inoltre, che a soli 50 metri di distanza dal sito a monte del guado,

lungo lo stesso torrente, è stata recentemente effettuata un'altra realizzazione, a seguito di dissesto idrogeologico, un intervento ben più ampio, da parte del Comune di Oltre il Colle/Genio Civile, con utilizzo di malte e cementi.

- Il Proponente, mescolando nella documentazione considerazioni relative alle Verifiche di Ottemperanza delle condizioni ambientali n. 2 e n. 3 e quelle associate alla Valutazione Preliminare per le modifiche apportate al Piano Lavori previsto, riporta che l'istanza di apertura del portale Cascine viene fatta nel perseguimento del pubblico interesse della salute e sicurezza degli operatori, come puntualizzato dalla stessa Regione Lombardia, che tramite l'ufficio attività estrattive chiede di presentare richiesta di valutazione preliminare per variazione non sostanziale del programma lavori (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8739/12858>). Trattasi di "strada di arroccamento (a carattere temporaneo-fino alla conclusione dei lavori) con uno sviluppo di 15 metri lineari per 2,80 metri di larghezza", di collegamento ad una strada già esistente ed in prossimità di zona antropizzata che sarà completamente ripristinata a fine lavori. Si parla, secondo il Proponente, di "aree di pertinenza", relative a portali già esistenti ma fatti crollare dal precedente concessionario, alla chiusura della miniera, in accordo con l'allora competente Distretto Minerario.
- In merito al contesto paesaggistico, il Proponente cita il parere di Regione Lombardia – Direzione Territorio, incaricata della valutazione paesaggistica dell'intervento e, in particolare il parere positivo trasmesso il 5 luglio 2022 a Soprintendenza, che cita: "Considerato che gli interventi, così come proposti nella documentazione progettuale trasmessa, presentano caratteristiche tipologiche e dimensionali che si inseriscono in modo adeguato nel contesto del paesaggio delle Prealpi bergamasche". In merito al pregio ambientale, il luogo dell'intervento si colloca al di sotto dei 1.600 m. di quota, dove "sotto il profilo floristico – vegetazionale e in riferimento agli obiettivi di conservazione di Rete Natura 2000, non si riscontrano aspetti di esclusività o particolare pregio naturalistico", come riportato nel provvedimento di valutazione di incidenza n. 1441 del 21/09/2021 dallo stesso Parco Orobie, in merito agli interventi dell'area "Piazzole".
- In conclusione, il Proponente, contesta l'assunto secondo il quale la proposta di nuovo Programma Lavori 2022 "non può assolutamente considerarsi una variante ricadente nella fattispecie prevista dall'art. 6, comma 9 bis del D.Lgs. 152/06" avendo l'Ente Parco mancato di soddisfare, a corredo di siffatta affermazione di principio, i prescritti obblighi motivazioni di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. Al contrario il Proponente ha provveduto a depositare rituale istanza agli enti preposti per la valutazione del caso (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8739>).
- Con nota prot. 0140554 del 27/10/2022, acquisita agli atti con prot. 134052/MiTE del 27/10/2022 la Regione Lombardia riporta che una volta esaminata la relazione descrittiva del Proponente per la verifica di ottemperanza è stato effettuato un sopralluogo ai fini dell'accertamento di quanto richiesto, con particolare riguardo alla condizione ambientale n. 3 ed in particolare: a) misure di mitigazione per la fauna e interventi; b) misure di mitigazione sugli ecosistemi acquatici e interventi; c) misure di mitigazione vegetazione.
- Con la stessa nota prot. 0140562 del 27/10/2022, acquisita agli atti con prot. 134050/MiTE del 27/10/2022 la Regione Lombardia informa inoltre la Direzione Generale Valutazioni Ambientali di aver avviato il procedimento di trasferimento del permesso di ricerca "Cime" dal Proponente a Vedra Metals S.r.l..
- Per quanto riguarda le misure e gli interventi di cui alle lettere a) e b) è stata accertata l'esecuzione delle misure indicate dal Proponente. In relazione alle misure relative alla lettera c) la Regione dà atto che il Proponente ha trasmesso all'Ente Gestore Parco delle Orobie, per l'approvazione dei contenuti, in data 30/11/2022 il progetto preliminare per interventi mirati alla eradicazione della specie aliena *Buddelja Davidii Franch* diffusa nell'areale del permesso di ricerca con particolare riferimento all'ambito del portale Cà Pasi.

- La Regione, inoltre, nel corso del sopralluogo ha acquisito gli esiti dei campionamenti del monitoraggio delle acque sia superficiali che sotterranee allegati insieme al verbale di sopralluogo e alla planimetria dei punti di prelievo alla nota prot. MiTE 0134052 del 27/10/2022. I valori emersi nei referti delle analisi delle acque sotterranee e superficiali non presentano criticità.
- Con nota prot. CTVA 0008002 del 24.10.2022 l'ente Gestore del Parco delle Orobie Bergamasche (documento prot. n. 2.123 MV/DG) ha trasmesso un parere aggiornato in merito alla verifica di ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 2 a valle delle controdeduzioni del Proponente. L'ente Parco ricorda che con parere prot. nr. 983 del 05.06.2020, integralmente recepito nel Permesso di ricerca regionale (Decreto 8073 del 07.07.2020), ai fini del rispetto della Condizione ambientale n. 2 e per quanto di competenza ha definito le seguenti prescrizioni:
  - o a) preliminarmente all'avvio dei lavori, sia inviata specifica relazione a firma del Gruppo Speleologico Lombardo, nella quale siano descritte puntualmente le attività svolte e i risultati raggiunti ad oggi dalla associazione, oltre alle direttive per la prosecuzione dell'attività di verifica e monitoraggio circa l'interferenza con grotte naturali;
  - o b) preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi lavoro di superficie, sia presentato all'Ente Parco uno specifico progetto esecutivo, nel quale siano puntualmente dettagliata e localizzata, anche cartograficamente, ogni lavorazione prevista;
  - o c) nell'esecuzione dei lavori, sia data puntuale attuazione alle misure di mitigazione suggerite nello Studio di Incidenza, in particolare alle seguenti:
    - la non rimozione delle strutture in legno marcescente, traversine e armature ovvero, se strettamente necessario, la loro riposizione in rami di galleria in disuso
    - la limitazione dell'utilizzo diffuso di *spritz-beton* per il consolidamento delle gallerie."
- In riferimento al punto a), le uniche relazioni sono state fornite all'Ente Parco dal Proponente dopo l'effettivo avvio dei lavori di ricerca mineraria e precisamente nel dicembre 2021, peraltro nell'ambito di altro procedimento (procedura di VIA per il rinnovo della concessione mineraria Monica). Inoltre, tali relazioni sono oltremodo sintetiche ed approssimative (vedasi "Integrazioni documentali allo Studio di Impatto Ambientale"). Rispetto a tale prescrizione, la condizione ambientale secondo l'Ente Parco non può quindi ritenersi ottemperata.
- In riferimento al punto b) l'Ente Parco conferma che il Proponente ha realizzato lavori in superficie senza alcuna preventiva presentazione al Parco di progetti esecutivi per quanto concerne i lavori di apertura del portale Piazzole e del relativo ponte di accesso e dei lavori riguardanti il portale Cà Pasi. Dette opere sono state inoltre realizzate in assenza della preventiva Valutazione di Incidenza, necessaria e di competenza del Parco.
- L'Ente Parco conferma altresì la realizzazione da parte del Proponente di ulteriori opere difformi a quanto autorizzato in sede di Valutazione di Incidenza e prive della necessaria autorizzazione paesaggistica. Ci si riferisce in particolare agli "*Interventi di miglioramento del fondo stradale VASP S016146\_00008 "Cà Colombi-Pian Bracca" e consolidamento guado esistente*". Tali lavori esulano dalla pertinenza mineraria e pertanto sono di competenza dell'Ente stesso anche per gli aspetti paesaggistici; la correttezza della posizione del Parco è stata inoltre verificata con Regione Lombardia. Di conseguenza anche rispetto al punto b) la condizione ambientale non appare ritenersi ottemperata.
- In riferimento al punto c), il Proponente non risulta, ad oggi, avere dato puntuale riscontro dell'effettiva attuazione di tutte le misure di mitigazione prescritte. Per poter attestare l'ottemperanza della prescrizione, è necessaria:
  - o l'acquisizione di specifico rapporto, corredato da adeguata documentazione fotografica, nel quale si attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nello Studio di Incidenza, ed in particolare la non avvenuta rimozione delle strutture in legno marcescente (traversine e

armature) ovvero, se strettamente necessario, il loro riposizionamento in rami di galleria in disuso e la limitazione dell'utilizzo diffuso di *spritz-beton* per il consolidamento delle gallerie;

- l'acquisizione del progetto esecutivo per l'eradicazione/contenimento dell'alloctona *Buddleja davidii* all'interno dell'ambito del permesso di ricerca, ovvero nelle aree comprendenti il Piazzale Cà Pasi, le sue adiacenze e in tutte le aree presso la località Pian Bracca. Il progetto dovrà essere costituito da sintetica e chiara relazione tecnica illustrante le modalità esecutive dei trattamenti, l'esatta indicazione cartografica in scala adeguata delle aree da trattare, il cronoprogramma vincolante degli interventi, i quali dovranno essere avviati entro e non oltre 3 mesi dalla data del prot. n. 2.123 del 21/10/2022;
  - l'acquisizione di un primo rapporto attestante l'effettivo avvio degli interventi di eradicazione/contenimento della specie esotica da trasmettere al Parco entro e non oltre il mese di luglio 2023. A ciò devono seguire, con cadenza semestrale, ulteriori rapporti di monitoraggio attestanti l'andamento e l'esito delle operazioni.
- L'Ente Gestore del Parco delle Orobie considerati i ritardi e la inadeguatezza del materiale tecnico ad oggi presentato, per agevolare la redazione del progetto chiede di conformarsi alle seguenti indicazioni:
- nelle aree adiacenti al Piazzale Cà Pasi (e già individuate dal Proponente) nella proposta preliminare di intervento (documento approssimativo e non soddisfacente inviato al Parco nel settembre 2022) e nelle aree di presenza di *Buddleja* in loc. Piani di Bracca, dovrà essere prevista l'estirpazione manuale completa degli individui e la messa a dimora di specie autoctone arboree e arbustive aduggianti, ovvero la semina di piante perenni erbacee tappezzanti. Le operazioni di eradicazione dovranno essere avviate prima dell'inizio della stagione vegetativa e completate entro e non oltre il mese di giugno 2023;
  - lungo le aree ripariali dal torrente Parina, si dovrà prevedere il taglio ripetuto, da effettuarsi per almeno cinque anni, con almeno due tagli in ogni stagione vegetativa. Le operazioni di taglio dovranno essere avviate prima della fioritura (e sempre non oltre il mese di giugno, a partire dal 2023) e ripetute in luglio-agosto. È facoltà del Proponente, in alternativa, effettuare anche lungo il torrente Parina l'estirpazione degli individui;
  - durante le operazioni dovrà essere curata attentamente la pulizia delle macchine impiegate e rimosso ogni residuo vegetale, che sarà raccolto con cura, depositato e coperto in aree di cantiere appositamente destinate, per evitare ogni possibile disseminazione e/o moltiplicazione vegetativa della specie, fino al compostaggio/incenerimento dei residui;
  - è essenziale che le operazioni di eradicazione/contenimento siano integrate da uno specifico monitoraggio, di durata quinquennale, che annualmente dia conto dei risultati nei termini di riduzione delle aree infestate da *Buddleja* e, per idonee aree campione esattamente e motivatamente individuate, evidenzi la riduzione quantitativa (nei termini di copertura e numero di individui per classi di età) degli individui, ciò anche al fine di adottare correttivi alle operazioni.
- L'Ente Gestore del Parco delle Orobie, infine, considerando le altre condizioni ambientali e la modifica del Programma dei lavori 2022, conferma quanto già contenuto nella precedente nota prot. 1.365 del 28.06.2022.

**VALUTATO che:**

- il Proponente non solo mescola documentazione relativa a due procedure distinte, caratterizzate da ID differenti (verifica di ottemperanza e valutazione preliminare per modifica lavori) ma per la procedura oggetto di valutazione di ottemperanza relativa alle condizioni ambientali 2 e 3 invia anche documentazione relativa alla condizione ambientale n. 1 non richiesta. A tal riguardo:
  - o il Proponente, presenta due documenti relativi al “Piano monitoraggio chiroterri nei comuni di Oltre il Colle, Oneta e Gorno, per il permesso di ricerca “Cime”, uno del novembre 2021 e l’altro del Luglio 2022, nello specifico il più recente per il periodo marzo - giugno 2022. Il Proponente dichiara che nel complesso sono stati rilevati individui appartenenti a tre specie diverse: *Plecotus auritus* (orecchione bruno) e *Myotis daubentonii* (vespertilio di Daubenton) e *Myotis crypticus* (vespertilio criptico) presso le cavità naturali interferite dal sistema minerario “Abisso dei due increduli”, “Abisso Frank Zappa” e galleria del portale Bellavista. Tali ritrovamenti sembrano non interferire con le aree del cantiere. Per quanto riguarda l’ispezione degli edifici della ex-Laveria, effettuata nel marzo 2022, con particolare attenzione per la sala individuata come potenziale sito di rifugio invernale nel 2021, l’ispezione non ha portato all’individuazione di chiroterri o loro tracce. Oltre ai sopralluoghi è stata condotta anche un’analisi bioacustica. Il punto “CAPASI\_01”, situato sul fondovalle della Val Vedra, è risultato quello con maggiori contatti rilevati. Si tratta di un’area molto aperta lungo il torrente Vedra, dove nel 2021 sono stati rilevati contatti riferibili principalmente al pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*) e al genere *Myotis*. Il Proponente dichiara che l’identificazione bioacustica di tutti i contatti rilevati per l’identificazione delle specie/gruppi di specie di appartenenza sarà effettuata entro la fine del 2022;
  - o gli interventi non sono stati effettuati in modo continuo e non completamente nei tempi suggeriti, anche se il report è stato redatto da biologi esperti e qualificati e ha incrociato misure in remoto (bioacustica) a rilievi in campo. Tali informazioni hanno permesso di ottenere un quadro sufficientemente esaustivo delle condizioni *ex ante* dell’opera nell’area di interesse. Si richiama il Proponente alla necessità di proseguire il monitoraggio bioacustico anche in fase di attività esplorativa. Si ribadisce, tuttavia, che tale monitoraggio sarebbe dovuto iniziare prima dell’esecuzione di qualsiasi intervento sul territorio.
- Per quanto concerne le misure mitigazione per la fauna il Proponente dichiara che il documento attiene principalmente alla condizione n. 2, relativa alla fase di *corso d’opera* ma sono stati descritti anche alcuni interventi relativi alla condizione n.3, formalmente inerente la fase *post-operam*, per dare riscontro alle attività messe in atto a fronte delle osservazioni sorte in occasione del sopralluogo MiTE del 17/03/2022, così come riportate nel parere, negativo, rilasciato dalla Commissione VIA per il rinnovo della Concessione Mineraria “Monica”, di recente pubblicazione. Gli interventi appaiono tuttavia esser stati effettuati senza il preventivo accordo con l’ente Parco e in assenza di un definito progetto, come chiaramente indicato nella VO.
- In relazione alle possibili interferenze delle attività lavorative, con specifico riferimento agli impatti sugli ecosistemi acquatici è stata segnalata la situazione sul sito N° 263 in cui è presente a margine della strada di collegamento in prossimità del Portale Forcella, una sorgiva con acqua a bordo strada. Questo sito risulta frequentato da Rana montana temporaria (*Rana temporaria*) e Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra*), come sito riproduttivo segnalato nel 2021 e nel corso anche di precedenti rilievi specifici. La qualità della raccolta d’acqua naturale in oggetto è bassa per problemi legati alle possibili interferenze dei macchinari di cantiere in assenza di protezioni adeguate, nonché per la presenza di oggetti di cantiere in acqua. A tal proposito il Proponente non ha definito un piano di monitoraggio con biologi esperti (come anche evidente dalla errata nomenclatura delle specie riportata nel testo) e non ha fornito indicazioni di monitoraggio dell’efficacia dell’intervento di mitigazione (e.g. qualità dell’acqua, quantificazione della fauna anfibia, effetti positivi sugli eventi riproduttivi). Si auspica che la pozza dove è stata registrata la presenza di anfibi possa essere meglio protetta ad esempio utilizzando una leggera recinzione in legno.

- Il Proponente appare aver effettuato lavori di modifica dell'ambiente superficiale senza il previo accordo dell'Ente Parco, tanto che non risulta ad oggi possibile chiudere la prescrizione n. 2 né essa risulta ottemperabile. L'Ente Parco con nota prot. 1.363 del 28/06/2022 e prot. 1.365 del 28/06/2022 ha infatti rilevato il mancato rispetto non solo delle circostanziate indicazioni prescritte ma anche della normativa vigente (ad es. realizzazione lavori in superficie non sottoposti in via preventiva alla valutazione del Parco, lavori difformi rispetto a quanto autorizzato e prescritto).
- I lavori relativi alla prescrizione n. 3 appaiono associati alla *fase di esercizio e post-operam*, fasi entrambe, allo stato attuale, non concluse. Pertanto, la condizione n. 3 non risulta ottemperata ma tecnicamente ottemperabile.
- L'apertura del portale Cascine, a cui spesso fa riferimento il Proponente anche nella documentazione relativa alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 2 e 3, e che sarà oggetto di un parere di verifica preliminare (ID 8488), non appare essere una semplice modifica dello "stato dei lavori" essendo l'ambiente interessato completamente rinaturalizzato rispetto alla precedente attività mineraria. Inoltre, trattasi di ZPS dove attività di apertura di strade e movimento terra appaiono preclusi.
- A livello generale si segnala una evidente frammentazione dello stato degli interventi, spesso relativi a differenti permessi di ricerca contigui e/o parzialmente sovrapposti che, in un ambiente estremamente fragile e ricadente in Rete Natura 2000 non appare accettabile in quanto non aiuta ad evidenziare criticità, dovute anche ad effetti cumulativi di più interventi, e a mettere in atto misure di protezione e mitigazione adeguate. Inoltre, in questo quadro il Proponente genera confusione presentando documentazione in cui vengono mescolate varie istanze, anche concluse con parere negativo, non aiutando ulteriormente lo svolgimento di un corretto processo valutativo. Queste considerazioni erano già state evidenziate nella stesura del parere di VIA relativo alla coltivazione della miniera di Monica e nel verbale di sopralluogo effettuato prima della stesura dello stesso. È quanto mai urgente, quindi, la necessità di un riordino dei permessi di ricerca attivi nella zona in un quadro ambientale unitario.

## **la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

### **Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

### **MOTIVATO PARERE**

In ordine alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 2 e n. 3 del Decreto di esclusione dalla VIA n. 91 del 12/05/2020 relative al Permesso di ricerca in concessione "Cime" per zinco, piombo e associati nel comune di Oltre il Colle (Bg):

- la prescrizione n. 2 non è ottemperata e non è ottemperabile;
- la prescrizione n. 3 non è ottemperata ma ottemperabile.

*Permesso di ricerca in concessione "Cime" per zinco, piombo e associati nel comune di Oltre il Colle (BG) - Decreto di esclusione dalla VIA n. 91 del 12/05/2020. Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 2 e 3*

**La Coordinatrice della Sottocommissione VIA**

**Avv. Paola Brambilla**